

ORNELLA PAGLIETTINI

DOTTORE COMMERCIALISTA

Revisore ufficiale dei conti

Via Paganini 23/a – 43121 PARMA

Dom.Fisc. Via Turati 10-Parma

Partita IVA 00787030345

Cod.Fiscale PGLRLL51E53F354C

Tel.: 0521/484218-484406

Fax: 0521/240429

INFORMA AZIENDE DEL MESE DI MAGGIO 2010

- ❖ **AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE E AI CONSUMI (DECRETO INCENTIVI)**
- ❖ **ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE: RATEIZZAZIONI
SENZA FIDEJUSSIONE FINO A 50 MILA EURO (DECRETO INCENTIVI)**
- ❖ **NOVITÀ STUDI DI SETTORE: REVISIONI 2009 E ACCERTAMENTO**
- ❖ **RIMBORSO IVA ESTERO**
- ❖ **DETRAZIONI 36% E 55%: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**
- ❖ **ENASARCO – NUOVI MASSIMALI E MINIMALI**
- ❖ **Scadenziario**

DECRETO "INCENTIVI" - D.L. 40 DEL 25/03/2010 - DM 26/03/2010

E' stato varato l'atteso decreto contenente sia misure di sostegno ai consumi ed alle imprese, sia misure di contrasto alle frodi.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE ED AL CONSUMO

Sono stati introdotti:

- contributi per l'acquisto di determinati prodotti, sia per i privati sia per le imprese
- detassazione per le imprese del settore tessile e dell'abbigliamento degli investimenti effettuati nel 2010 per la realizzazione di "campionari" dal contenuto innovativo

Aiuto di stato: per i beni riservati alle imprese **si applica il limite del "de-minimis"** (€ 200.000 in 3 anni, € 100.000 per l'autotrasporto).

AGEVOLAZIONI AL CONSUMO

Con il DM attuativo approvato in data 26/03/2010 pubblicato in G.U. del 6/04/2010 sono stati individuati:

- beni agevolati
- ammontare del contributo
- modalità di erogazione

come evidenziato nella tavola riepilogativa seguente.

BENI	AGEVOLAZIONE	LIMITE MASSIMO	CONDIZIONI
IMMOBILI AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA (la superficie è al netto di balconi e pertinenze – box, cantine e soffitte-) (*)(**)	€ 83 per mq di superficie utile	€ 5.000	Fabbisogno energetico migliorato del 30% (Classe B) – obbligo di attestato di certificazione energetica – Nuove costruzioni destinate ad abitazione principale
	€ 116 per mq di superficie utile	€ 7.000	Fabbisogno energetico migliorato del 50% (Classe A) – obbligo di attestato di certificazione energetica -
(*) Si possono cumulare altre agevolazioni quali Iva/registro agevolata "prima casa", detrazione interessi abitazione principale, ecc. escluso 36%			
(**) Compromesso o atto CPV successivo al 6 aprile 2010, prenotazione bonus 20 giorni prima del rogito, invio atto registrato alle poste nei 45 giorni successivi			
MOTOCICLI	10% del costo	€ 750	Euro 3 fino 400 cc (cilindrata) o fino a 70 kw (potenza) con rottamazione di Euro 0 o Euro1
	20% elettrici e ibridi (elettrici e a scoppio)	€ 1.500	Euro 3 fino 400 cc (cilindrata) o fino a 70 kw (potenza) senza rottamazione
CUCINE COMPONENTI	10% del costo	€ 1.000	Sostituzione di una vecchia cucina: - cucina corredata con almeno 2 elettrodomestici da incasso ad alta efficienza - nuovi mobili con scheda identificativa del prodotto in legno - rispetto norme sulla emissione di aldeide formica - valvola di sicurezza per i piani cottura - predisposizione per la raccolta differenziata Autocertificazione il venditore deve dichiarare che l'acquisto sostituisce altra cucina in uso
ELETTRODOMESTICI	20% del costo		Sostituzione vecchi apparecchi con:
• lavastoviglie		€ 130	- non inferiore alla classe A/A/A
• forni elettrici		€ 80	- non inferiori alla classe A
• piani cottura			- con dispositivo di sorveglianza fiamma (Fsd)
• cucine a gas		€ 100	- cucine libere con dispositivo Fsd e forno elettrico non inferiore alla classe A
• cappe		€ 500	- climatizzate
• pompe di calore per acqua calda	€ 400	- pompe di calore con Cop > 2.5	

BANDA LARGA	€. 50	-	- nuova attivazione - giovani tra i 18 e i 30 anni
RIMORCHI (categoria O4)			
• con Abs		€. 1.500	Radiazione al PRA di un rimorchio di più di 15 anni senza Abs
• con Abs+ antiribaltamento		€. 2.000	
SEMIRIMORCHI (categoria O4)			
• con Abs		€. 3.000	Radiazione al PRA di un semirimorchi di più di 15 anni senza Abs
• con Abs+ antiribaltamento		€. 4.000	
GRU A TORRE per l'edilizia	20% del costo	€. 30.000	Rottamazione gru a torre messa in esercizio prima del 1/1/1985
MACCHINE AGRICOLE e PER MOVIMENTO TERRA	10% del costo di listino	-	Rottamazione macchinario della stessa tipologia di fabbricazione anteriore al 31/12/1999; Acquisto di macchinario rispondente alla fase 3° e potenza non superiore al 50% di quello rottamato
MOTORI FUORIBORDO	20% del costo	€. 1.000	Sostituzione motori di vecchia generazione con motori a basso impatto ambientale fino a 75 kw di potenza
STAMPI PER SCAFI DA DIPORTO	50% del costo	€. 200.000	Acquisto stampi per la laminazione sottovuoto dotati di flangia perimetrale destinati alla produzione di scafi da diporto
EFFICIENZA ENERGETICA INDUSTRIALE			
• Inverter	20% del costo	€. 40	- potenza tra 0,75 e 7,5 kW
• motori ad alta efficienza		€. 50	- potenza tra 1 e 5 kW
• Gruppi statici di continuità (Ups)		€. 100	- ad alta efficienza di potenza fino a 10 kVA
• batterie di condensatori		€. 200	- contribuiscano alla riduzione delle perdite di energia elettrica sulle reti media e basse tensione

MODALITÀ DI EROGAZIONE

a) adempimenti dell'acquirente:

- ⇒ deve verificare che il bene acquistato abbia le caratteristiche richieste
- ⇒ l'agevolazione è riconosciuta come sconto (in fattura o ricevuta fiscale/scontrino)

b) adempimenti del venditore:

1) preliminarmente:

- registrarsi dal 6 aprile in un apposito elenco gestito da Poste Italiane (è attivo il *numero verde* 800.556.670)
- compilare il *form* predisposto sul sito del Ministero dello sviluppo economico, indicando i propri dati identificativi (Partita Iva, iscrizione alla CCIAA, ubicazione dell'attività, ecc.);

2) in seguito alla vendita: deve

- contattare le Poste per **verificare la disponibilità residua dei fondi** (cd. "**prenotazione**"); detta disponibilità sarà pubblicata sul Sito del Ministero
- emettere lo **scontrino/ricevuta fiscale** (o fattura) **al netto della agevolazione**
- **trasmettere alle Poste la copia del documento di identificazione** dell'acquirente unitamente al documento fiscale emesso

3) periodicamente: al venditore sarà riconosciuto un rimborso pari alla riduzione di prezzo praticata, in base ad un conteggio consuntivo reso disponibile dalle Poste.

ATTENZIONE: il bonus è riconosciuto nel limite dei **fondi stanziati**, con il noto meccanismo cronologico "ad esaurimento"; pertanto sarà opportuno affrettarsi, anche in considerazione della esiguità dei fondi stessi.

Se la documentazione è errata o incompleta sarà revocata l'agevolazione all'acquirente.

AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE TESSILE E ABBIGLIAMENTO

Agevolazione	Esclusione dal reddito d'impresa con un meccanismo analogo alla detassazione Tremonti
Imprese interessate	Tabella Ateco 2007 divisioni 13 Imprese tessili e 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
Investimenti agevolati	Realizzazione di campionari o di collezioni, nonché realizzazione di prototipi nel settore tessile e moda dal contenuto innovativo
Periodo interessato	investimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2009 fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31/12/2010. (Per soggetti con periodo d'imposta "solare investimenti realizzati nell'anno 2010)
Prenotazione	Nuovo modello "CRT" da presentare tra il 1/12/2010 ed il 20/01/2011

ACCERTAMENTO CON ADESIONE: SENZA GARANZIA FINO A € 50.000

Con riferimento agli istituti:

- ⇒ dell'**accertamento con adesione** (art. 8 c. 2 Dlgs. 218/1997)
- ⇒ della **acquiescenza** all'accertamento (art. 15 Dlgs. 218/1997)
- ⇒ della **conciliazione giudiziale** (art. 48 c. 3 Dlgs. 546/1992)

perfezionatesi **dal 26/03/2010** per la rateazione delle somme a debito **non viene più richiesta la fidejussione** (bancaria o assicurativa) quando **l'ammontare delle rate dovute, successive alla prima risulta pari o inferiore ad € 50.000**.

Avvisi bonari, adesione al PVC e all'invito al contraddittorio: la manovra non ha completamente armonizzato il trattamento dei diversi istituti che prevedono la rateazione delle somme. Possono variare:

- il piano di dilazione (durata complessiva; dilazione su base mensile o trimestrale)
- gli interessi di dilazione (tasso legale o tasso fisso)
- le modalità attuative (su richiesta o automatica; su modulistica approvata o in carta libera)
- le garanzie richieste (con o senza fidejussione)
- perfezionamento (al pagamento; alla trasmissione dell'istanza)

MODALITA' DI RATEAZIONE DELLE SOMME DOVUTE

Tipologia	Dilazione massima	Termine pagamento	Perfezionam.	Interessi	Garanzie	Istanza
RAVVEDIMENTO OPEROSO	-	Entro i termini del ravvedimento	al pagamento	Interessi legali (base annua)+ sanzione	Nessuna	Nessuna
AVVISI BONARI	6 rate trimestrali per importi < € 5.000	entro 30gg dal ricevimento dell'avviso Bonario	al pagamento	3,5% (su base annua) (rata fissa)	Nessuna	Per importi < €. 2.000 (concessione a discrezione dell'Ufficio)
	20 rate trimestrali per importi > € 5.000				Per importi > €. 50 mila	Nessuna

ADESIONE AL PVC		entro 20gg dalla liquidazione della somme	alla comunicazione (da fare entro 30gg)			Modello di cui al DM 10/09/2008
ADESIONE INVITO AL CONTRADDITTORIO	8 rate trimestrali per importi < €. 51.645 12 rate trimestrali per importi > €. 51.645	entro 15gg prima della data della convocazione	al pagamento	Interessi legali (base annua) Rata fissa	NESSUNA (*)	
ACCERTAMENTO CON ADESIONE		entro 20gg dal perfezionamento				Da richiedere in sede di perfezionam. Dell'adesione
ACQUIESCENZA ALL'ACCERTAMENTO		entro 60gg dalla notifica dell'accertamento				Da richiedere anteriormente al primo pagamento
CONCILIAZIONE GIUDIZIALE		entro 20gg dal decreto di estinzione del contenzioso				Previo accordo fra le parti
CARTELLA DI PAGAMENTO	72 rate mensili	Prima dell'avvio della procedura esecutiva	al pagamento	4% (**), con ammortamento "alla francese" (rata variab.)	NESSUNA (***)	Richiesta al Concessionario della riscossione

(*) DL 40/2010

(**) DL 112/08

(***) Il saggio è deciso dall'Ente impositore (es: INPS e INAIL: 7%)

MISURE ANTIEVASIONE - OPERAZIONI CON PAESI "BLACK LIST"

Il "Decreto incentivi", ha introdotto per i titolari di Partita Iva, l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia Entrate le operazioni attive o passive intrattenute con Paesi Black List. La disposizione ha trovato attuazione con l'approvazione del DM 30.03.2010.

Le prime comunicazioni andranno effettuate **dal 31/08/2010** con riferimento alle operazioni effettuate a partire **dal 1/07/2010**.

SOGGETTI INTERESSATI tutti i titolari di partita Iva:

- imprese (individuali, società ed enti commerciali)
- professionisti

OPERAZIONI DA SEGNALARE: qualsiasi:

⇒ **cessione di beni**

⇒ **prestazione di servizi**

- sia "effettuate" che "ricevute"

- registrate o "soggette a registrazione" (imponibili, non imponibili, esenti o non soggette Iva)

⇒ nei confronti di **operatori economici** (sono **esclusi i privati**)

⇒ con **sede, residenza o domicilio in Paesi "Black list"** (DDMM 4/05/1999 e 21/11/2001).

OPERAZIONI ESCLUSE DA COMUNICAZIONE: le cessioni e/o servizi alternativamente:

- effettuate **verso i privati**
- esclusi da Iva in via "oggettiva" (e pertanto non soggetti a registrazione ai fini Iva in Italia)

Esempi:

cessione di campioni esclusi Iva art. 2

costruzione di immobile a San Marino per conto di impresa ivi residente (esclusa art. 7-quater)

COMUNICAZIONE

La comunicazione va trasmessa all'Agenzia delle Entrate:

⇒ esclusivamente **in via telematica**

⇒ entro **l'ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento** (mese o trimestre).

Il modello sarà approvato con provvedimento dell'Agenzia Entrate **entro 60 giorni** dal 30/03/2010.

PERIODICITÀ A REGIME (COME INTRASTAT): con evidente finalità di semplificazione le disposizioni previste in merito alla periodicità sono del tutto analoghe a quelle previste per i modelli Intrastat (v. Info Fisco 048/2010)

a) periodicità "mensile": è la regola generale

b) periodicità "trimestrale": è ammessa, salvo opzione facoltativa per quella mensile,

▪ per i soggetti che hanno realizzato

→ un **ammontare trimestrale non superiore a € 50.000** riferito a **tutti i trimestri** (anno solare precedente previa verifica all'inizio dell'anno, anno solare in corso previa verifica in corso d'anno)

→ per **ciascuna delle 2 categorie** di operazioni (acquisti di beni + servizi ricevuti da una parte; cessione di beni + servizi resi dall'altra)

▪ come regime naturale per i soggetti che iniziano l'attività e hanno effettuato **operazioni da meno di 4 trimestri**

DECORRENZA PRIMA COMUNICAZIONE: in sede di prima applicazione è previsto che il monitoraggio decorra dalle **operazioni effettuate/ricevute dal 1 luglio 2010**. La prima comunicazione, pertanto, **potrà essere inviata:**

• **al 31/08/2010** se mensili

• **al 31/10/2010** se trimestrali

SANZIONI

Analogamente al sistema sanzionatorio per gli Intrastat è prevista la **sanzione da € 516 a €**.

4.130 senza che trovi applicazione il **cumulo giuridico** (art. 12 D.Lgs. 472/97) nel caso di

▪ mancata comunicazione

▪ comunicazione incompleta o falsa

NOVITÀ STUDI DI SETTORE

REVISIONI STUDI 2009

Con quattro decreti ministeriali sono state approvate le novità circa gli studi di settore per il periodo d'imposta 2009:

⇒ nessun nuovo studio è stato validato

⇒ si tratta esclusivamente di "revisioni" di studi in vigore già in passato e già individuati con Provv. Ag. Entrate del 16/01/2009

NOVITA' PERIODO 2009	69 STUDI REVISIONATI	24 SERVIZI 21 COMMERCIO 12 MANIFATTURE 12 PROFESSIONISTI
-------------------------	-----------------------------	---

su un numero **totale di 206 studi** di settore applicabili

CODIFICA DEGLI STUDI

Validazione	Lettera iniziale
-------------	------------------

Alla istituzione	“S”
1° revisione	“T”
2° revisione	“U”
3° revisione	“V”

INDICATORI NORMALITÀ ECONOMICA

INE “TRANSITORI” - SOPPRESSI: l’art. 14 della Finanziaria 2007 aveva previsto l’introduzione di Indicatori di normalità economica transitori (cd “non evoluti”) non utilizzabili in via diretta per l’accertamento, **ora soppressi** per effetto della determinazione di indicatori di normalità economica specifici (cd “evoluti”).

INE “EVOLUTI” – NOVITA’:

1) soppressioni: i 69 studi revisionati per il 2009 non contengono più l’INE relativo alla “Incidenza del costo dei beni mobili in locazione non finanziaria rispetto al costo storico”.

2) Nuovi Indicatori: sono introdotti 3 nuovi indicatori:

CORRETTIVO	CARATTERISTICHE
livello delle retribuzioni	considera a livello provinciale la diversa incidenza del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi/compensi
livello del reddito disponibile per abitante	considera per zone territoriali omogenee la capacità di produrre ricavi/compensi in funzione del diverso livello di benessere e grado di sviluppo economico
studi UG69U e UG40U - livello delle quotazioni immobiliari	considera l’incidenza del valore di mercato degli immobili rilevati per comune, provincia, regione e aree territoriali dall’OMI.

L’applicazione degli INE specifici determina l’importo del ricavo puntuale ai fini della congruità (valore unico elaborato da Gerico).

REGIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI

Il federalismo fiscale porterà, in futuro, ad ottenere degli studi di settore differenziati “per Regione”. Per il periodo di imposta 2009 si tratta di un unico studio di settore, quello per le **imprese di costruzioni, l’UG69U.**

VALIDAZIONE STUDI “MONITORATI”

I seguenti studi sono usciti dalla fase di “monitoraggio” in cui si trovavano nel 2008:

- UK02U – **Studi di ingegneria**
- UK06U – **Revisori contabili**, periti e consulenti
- UK17U – **Periti industriali**

Anche per tali contribuenti, dunque, l’Agenzia potrà attivare la procedura dell’accertamento cd. “automatico” (peraltro la distinzione, a seguito dell’orientamento della giurisprudenza ad oggi nettamente maggioritaria, pare aver perso valore, posto che, in ogni caso, l’Agenzia dovrà suffragare le proprie richieste con ulteriori analisi).

CORRETTIVI ANTICRISI

Per il 2° anno troveranno applicazione i “correttivi congiunturali”, che dovranno tenere in debito conto l’effetto della crisi dei mercati.

La Commissione degli esperti ha approvato i seguenti “correttivi”, proposti dall’Agenzia:

- A) **rimanenze di magazzino e “normalità economica”**: rimodulazione della analisi di normalità (ciò a causa dell'incremento delle rimanenze per la stagnazione delle vendite nel 2009)
- B) correttivi congiunturali **“di settore”**: applicabili ai settori che hanno maggiormente subito alterazioni di redditività (e quindi scostamenti dell'usuale rapporto tra dati contabili ed extracontabili rispetto ai ricavi)

Professionisti: è previsto un correttivo che tiene conto della maggiore dilazione sui pagamenti (e pertanto dei compensi) intervenuta (potrebbe, peraltro, essere previsto un allungamento dei periodi di imposta tenuti congiuntamente in considerazione per la verifica della loro congruità – min. 2-3 anni)

- C) correttivi congiunturali **“individuali”**: terranno conto di specifiche situazioni:
- **individuali** (es: **particolare contrazione dei ricavi** o compensi rispetto alla media)
 - **e/o territoriali**

L'ACCERTAMENTO DA STUDI – EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Come noto, l'accertamento fondato sull'esito degli Studi di settore:

- è un **accertamento “analitico-presuntivo”** (art. 62-sexies DL 331/93)
- è **valido**, in quanto tale, **solo se fondato sulla esistenza di “gravi incongruenze”** tra ricavi dichiarati e ricavi accertati (art. 39 c. 1 lett.d) Dpr 600/73)

Le recenti Sentenze della Cassazione a Sezioni Unite da n. 26635 a n. 26638 del 1/12/2009 hanno ribadito la nullità dell'accertamento senza un adeguato contraddittorio; solo ove lo stesso sia instaurato e non si pervenga a definizione (oppure non sia instaurato per motivi imputabili al contribuente), l'accertamento è legittimo

Con CM n. 19/2010 l'Agenzia ha recepito le disposizioni della Cassazione

SITUAZIONI “STANDARD” DEGLI STUDI E CONTRADDITTORIO

Gli Studi di settore sono uno strumento che :

- a) **rappresenta una “situazione standard”** di livello di ricavi con riferimento ad una specifica situazione (di struttura di costi e valori extracontabili per singolo settore di attività)
- b) **segnala lo scostamento** tra i ricavi dichiarati e quelli “standard”:

Ove tale scostamento sia da considerare “anomalo” (da cui il significato “dell'intervallo di confidenza”) si **dovrà** procedere con la seconda fase (il **contraddittorio**), ove:

- il contribuente potrà addurre le **motivazioni** (che possono anch'esse avere natura presuntiva) che lo **portano a prendere le distanze da tale “situazione standard”**
- a seguito della valutazione e del **rigetto (congruamente motivato) di tali considerazioni**, l'Ufficio potrà ritenere **provata** la “grave incongruenza” che legittima l'accertamento

ONERE DELLA PROVA – SU ENTRAMBE LE PARTI

Grava sostanzialmente su entrambe le parti il seguente onere:

UFFICIO	è tenuto a dimostrare la applicabilità della situazione standard al contribuente
CONTRIBUENTE	deve fornire i motivi per cui fuoriesce dalla situazione standard (e pertanto lo Studio risulti per lui inapplicabile)

MOTIVAZIONI DEL CONTRIBUENTE - ALCUNI SPUNTI

A) CONSIDERAZIONI "DI MERITO" dello scostamento:

- ⇒ **errori materiali:** errato inquadramento contabile dei costi, errato riporto nel quadro F degli Studi, cespiti inutilizzati ma considerati nello Studio, codice attività errato, cause "di esclusione", errata clusterizzazione di Gerico, ecc.
- ⇒ **"cause oggettive" di "non normalità":** furti, calamità naturali o situazioni atmosferiche che hanno influenzato l'attività, lavori pubblici che hanno condizionato l'attività, ecc.
 - anno 2008/2009: la "crisi dei mercati" è uno degli elementi più efficaci (in tal senso anche la Commissione degli esperti)
- ⇒ **cause "soggettive":** marginalità, forte concorrente entrato sul mercato, forte dipendenza dalla clientela dei subappaltatori che impedisce le revisioni prezzo, localizzazione particolarmente infelice non colta pienamente dai coefficienti territoriali, ecc.

La prova potrà essere fornita **anche sulla base di elementi indiziari** (quindi sulla scorta di presunzioni "semplici" - Cass. 2891/2002)

B) AVVALERSI DELLE RISERVE INDICATE DALLA PRASSI MINISTERIALE:

varie circolari hanno rilevato anomalie nel funzionamento di alcuni specifici studi, delle quali non si potrà non tenere conto:

- CM 110/1999 (agenti, supermercati, macellerie, casalinghi, ambulanti)
- CM 121/2000 (abbigliamento, edilizia, comm. auto, agenti)
- CM 54/2001 (oreficeria, vari comm. ingrosso, professionisti vari)
- CM 58/2002 (varie comm. ingrosso, pasticcerie, fiorerie, autotrasporto)
- CM 39/2003 (edilizia, promotori finanziari, agenzie turismo, spettacolo)
- CM 27/2004 (locazione immobiliare, agenti, alberghi, panifici)

L'analisi della Nota Metodologica: potrà essere di aiuto nella individuazione dei parametri ritenuti non applicabili

NULLI GLI ACCERTAMENTI SENZA CONTRADDITORIO

L'accertamento notificato e non preceduto dall'invito al contraddittorio è definitivamente nullo e non sanabile.

La nullità dell'atto, tuttavia, come chiarito dalla CM 19/2010:

- deve essere rilevata nel 1° grado di giudizio
- non essendo possibile richiederlo in appello (art. 57 Dlgs 546/1992)

Se il contraddittorio, invece, non trova luogo per colpa del contribuente, l'accertamento è ammesso.

ACCERTAMENTI GIÀ NOTIFICATI: la nullità ha efficacia retroattiva, anche per gli accertamenti notificati prima dei chiarimenti della Cassazione e pertanto per i procedimenti in corso, gli Uffici, se del caso, dovranno abbandonare il contenzioso in essere (i casi, tuttavia, dovrebbero essere estremamente rari), si deve ritenere anche nei gradi successivi al primo.

CM 19/2010: *“Devono ritenersi viziati pertanto gli avvisi di accertamento basati sugli studi di settore applicati senza che sia stata attivata la fase del contraddittorio con il contribuente. In presenza di tale omissione, puntualmente rilevata dal contribuente nel corso del giudizio di prime cure, gli uffici ometteranno di coltivare le controversie”.*

MOTIVAZIONI DELL'ACCERTAMENTO

Una volta esperita la fase del contraddittorio, l'Ufficio sarà libero di:

- 1) recepire le motivazioni: revocherà l'atto (caso difficile)
- 2) recepirlle solo parzialmente, addivenendo alla composizione della controversia: si stilerà il verbale di adesione all'accertamento (con le sanzioni ridotte a ¼)
- 3) non recepire le motivazioni (o di recepirle in parte ma senza addivenire ad una adesione): proseguirà nell'accertamento

In tale ultima ipotesi l'Ufficio **dovrà fornire congrue indicazioni del rigetto delle motivazioni** del contribuente in assenza delle quali l'accertamento sarà impugnabile per “carezza di motivazione”: dovrà, quindi, entrare nel merito specifico delle motivazioni addotte dal contribuente e “smontare” il suo impianto difensivo e non potendo più fare semplice riferimento allo scostamento dai ricavi congrui.

Per il contribuente potrà risultare molto **importante stilare un “verbale di mancata conciliazione” il più dettagliato possibile**, in modo tale da poter opporre in contenzioso la carezza di motivazione e la incoerenza delle motivazioni.

ULTERIORI MOTIVAZIONI: il contribuente rimane naturalmente **libero di integrare le proprie motivazioni in sede contenziosa** (o di opporle in prima istanza in caso di mancato contraddittorio).

operazioni effettuate	<ul style="list-style-type: none"> ▪ cessioni di beni e/o prestazione di servizi cui si applica il reverse charge (debitore dell'Iva è il cessionario/committente) ▪ prestazioni di trasporto non imponibili (art. 40 c. 5 DL 331/93) e/o prestazioni di servizi accessorie a detti trasporti (art. 40 c. 6 DL 331/93) <p>Non sono cause ostative:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ né l'aver effettuato una cessione intracomunitaria nel Paese UE, o una esportazione nel paese extraUE (come già previsto in passato) ⇒ né l'aver fatturato un servizio in esclusione da Iva ex art. 7-ter, per il quale il committente UE o extraUE ha provveduto ad applicare l'Iva col sistema del reverse charge (N.B.: in precedenza, l'effettuazione dei servizi ex art. 7 c. 4 lett. d) escludeva dal rimborso)
------------------------------	---

ULTERIORI REQUISITI E LIMITI

Residenza fiscale	il contribuente non deve avere nel Paese estero una Partita Iva (causa identificazione diretta, nomina di un rappresentante fiscale o presenza di una stabile organizzazione)
Detraz. Iva all'estero	l'Iva relativa alle singole operazioni dell'istanza deve essere <u>detraibile nel Paese estero</u> (non rileva, al contrario, la detraibilità Iva in Italia.)
limitazioni soggettive in Italia	il rimborso spetta in proporzione alla percentuale di detrazione IVA applicabile nel paese di residenza in presenza di regimi IVA particolari quali, in Italia: <ul style="list-style-type: none"> • il regime dei contribuenti minimi: non spetta il rimborso • il regime speciale in agricoltura (art. 34 Dpr 633/72): non spetta il rimborso • il pro-rata da operazioni esenti: spetta nella medesima percentuale del pro-rata.

N.B.: i medesimi principi e requisiti si applicano **in modo del tutto "speculare" per gli operatori UE** (o extraUE) che hanno assolto l'Iva in Italia.

NUOVA PROCEDURA TELEMATICA

Attualmente coesistono due diverse procedure:

- ❖ **"CARTACEA"** che prevede l'applicazione dei precedenti criteri:
 - con i paesi con cui vige un "accordo di reciprocità": **Svizzera**, Norvegia e Israele
 - **"vecchia" modulistica** (mod. Iva 79): da inviare per raccomandata ad apposito ufficio finanziario estero.
- ❖ **TELEMATICA:** è la nuova procedura cui si applica lo standard comunitario ed applicabile a tutti i **paesi UE**

Tramite la nuova procedura telematica la presentazione dell'istanza al Paese estero:

- ⇒ avviene **per il tramite del portale dell'Agenzia delle Entrate** (non più direttamente ai diversi Ufficio Iva dei paesi esteri interessati)
- ⇒ l'Agenzia successivamente *inoltra* le richieste agli uffici competenti i vari Paesi membri.

Non si presentano più le fatture (le quali andranno solo tenute a disposizione).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE:

- a) **diretta**, tramite Entratel (imprese abilitate) o Internet (Fisconline, con il *pincode*)
- b) tramite **intermediari abilitati** alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
- c) tramite **"soggetti delegati"** in possesso di adeguata capacità tecnica, economica, finanziaria e organizzativa (es.: spedizionieri ed agenzie specializzate)
- d) tramite le **Camere di Commercio italiane all'estero**, che abbiano ottenuto il riconoscimento governativo (L. n. 518/1970).

Ciò consentirà agli **studi professionali di procedere agevolmente ad inviare le istanze per conto dei propri clienti**, in luogo di dirottarli, come avviene ordinariamente oggi, presso le Agenzie specializzate (di norma case di spedizione).

Trovano applicazione tutte le disposizioni "ordinarie" che regolamentano

- le trasmissioni telematiche: protocollazione, ricevuta telematica, ecc.
- le modifiche di istanza presentata (correttiva nei termini entro l'anno, integrativa per la % di prorata a consuntivo...)

TERMINI DI TRASMISSIONE:

La regola generale prevede che dal 1° gennaio 2010 l'istanza sia presentata

- annualmente: **entro il 30 settembre dell'anno successivo** al periodo di rimborso
- **per un importo minimo € 50** (importi inferiori non sono rimborsati)

Il rimborso Iva dell'anno 2009 scade quindi al **30/09/2010**

I singoli Paesi possono prevedere ulteriori **scadenze infrannuali**, (art. 17 Dir. 2008/9/CE) per periodi non inferiori ad un **trimestre e per importi minimi** non inferiore ad €. 400. Per i soggetti non residenti l'Italia prevede rimborsi trimestrali per crediti Iva superiori a €. 400.

ITER DI RIMBORSO (tavola di sintesi)

CENTRO OPERATIVO DI PESCARA	entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza	<ul style="list-style-type: none"> ▪ se accetta l'istanza: inoltra l'istanza al Paese estero di competenza ▪ se non accetta l'istanza: comunica il rigetto al contribuente (*)
UFFICIO ESTERO	Entro 4 mesi (termine ordinario)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ comunica al contribuente la decisione di approvare o respingere la richiesta di rimborso (*). ▪ può chiedere in via elettronica informazioni aggiuntive ritenute necessarie (ad esempio fatture o ricevute, copie dei pagamenti altra documentazione rilevante quali contratti e verbali, visure, chiarimenti in generale, coordinate bancarie, ecc.) (**)
RIMBORSO	Entro i 10 giorni lavorativi successivi all'accettazione dell'istanza (***)	<p>Il rimborso deve essere versato</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dalle Amministrazioni finanziarie estere • sul C/C del richiedente (o di un suo <u>delegato</u>) • in Euro (o valuta estera vigente nel paese) • comprensivi interessi attivi a decorrere del 10° giorno dall'accettazione dell'istanza

(*) Eventuali ricorsi vanno presentati in Commissione tributaria (rigetto del centro operativo di Pescara per mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi) direttamente ai ministeri esteri (rigetto degli uffici esteri), secondo le regole vigenti nel paese estero.

(**) Tali informazioni devono essere fornite entro **1 mese** dal ricevimento della richiesta; l'ufficio estero avrà così 1 mese ulteriore per comunicare l'accettazione o il rigetto

(***) Dal termine dei 4 mesi o della proroga di un ulteriore mese in caso di richiesta di ulteriori documenti

DETRAIBILITÀ DELL'IVA NELLA UE SULLE SPESE PIÙ COMUNI - PRONTUARIO

Paesi UE	Prestaz. Alberghere		Carburanti		Taxi	Noleggi automezzi		Comp. Profess.	Fiere	Convegni	Codifica Iva
	pernotti	pasti	benzina	gasolio		autovett.	altro				
Austria	10(*)	10 o 20		20(*)	10			20	20	20	MWST
Belgio	6(*)		21	21(*)	6	21(*)		21	21	21	BTW
Bulgaria	20	20				20		20	20	20	IVA
Cipro	8	8	15	15	8	15		15	15	15	FPA
Danimarca	25(*)	25(*)	25	25		25(*)		25	25	25	MOMS
Estonia	5 o 20		20	20(*)	20	20(*)		20	20	20	KM
Finlandia	8		22	22	8	22		22	22	22	ALV
Francia	5,5(*)	19,6(*)		19,6(*)				19,6	19,6	19,6	TVA
Germania	19	7 o 19	19	19	7 o 19	19		19	19	19	MWST
Grecia			19(*)	19				19	19	19	ΦΠΑ
Irlanda			0	21(*)				21	21	21	VAT
Islanda	14		24,5	24,5(*)				24,5	24,5	24,5	VSK
Italia			0	20(*)				20	20	20	IVA

Lettonia	5		21	21	21	21		21	21	21	PVN
Lituania	5		21	21				21	21	21	PVM
Lussemburgo	3	3	15	15	3	15		15	15	15	TVA
Malta	5	18	18	18(*)	18	18(*)		18	18	18	VAT
Olanda	6		19	19	6	19(*)		19	19	19	BTW
Polonia				22(*)	7			22-lug	22	22 (*)	VAT
Portogallo	5(*)	12(*)	20(*)	20	5(*)	5(*)		20	20	20	IVA
Repubblic.Ceca	5-19 (*)		19	19(*)	19	19(*)		19	19	19	DPH
Romania	9 (*)		19	19				19	19	19	TVA
Slovacchia	19			19(*)	19	19		19	19	19	DPH
Slovenia			20	20				20	20	20	DDV
Spagna	7 o 16	7(*)	16	16(*)	7	16(*)		16	lug-16	16	IVA
Svezia	12(*)	25(*)	25	25	6	25		25	25	25	MOMS
Regno Unito	17.50	17.50	17.50	17.50		17.50		17.50	17.50	17.50	VAT
Ungheria	25		25	25		25		25	25	25	AFA

Paesi extraUE											
Norvegia	8	8		25	8	8		25	25	0	MVA
Svizzera	3,6	7,6(*)	7,6	7,6(*)	7,6			7,6	7,6	7,6	MWST

(*) con alcune limitazioni

Fonte: Agenzia Entrate

DETRAZIONI 55% E 36%: CHIARIMENTI DELL'AGENZIA

Con CM n. 21/2010 l'Agencia ha fornito chiarimenti in merito a questioni interpretative sugli oneri detraibili e deducibili. Con riferimento alla detrazione del 55% e del 36%, in particolare, ha chiarito quanto di seguito evidenziato.

DETRAZIONE 36% - ELIMINATA LA DICHIARAZIONE PER LAVORI > €51.645,69

In considerazione del limite di detrazione di €. 48.000 per singola unità immobiliare e per singola "opera" eseguita a partire dal periodo di imposta 2003, è **implicitamente soppresso**

- l'obbligo di presentazione della "dichiarazione di esecuzione dei lavori" sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli **ingegneri, architetti e geometri o altri tecnici abilitati**
- per lavori **di costo complessivo** (lordo Iva) **superiore a €. 51.645,69** (100 mil. di lire)

La mancanza della citata dichiarazione di esecuzione lavori integrava l'ipotesi di decadenza dell'agevolazione (con recupero degli importi eventualmente detratti).

Il chiarimento dell'abrogazione "implicita" con decorrenza dal 2003 (con 7 anni di ritardo) pone ora il problema degli accertamenti eseguiti nel frattempo.

A tal fine si deve ritenere (in coerenza con altre indicazioni dell'Agencia fornite per situazioni analoghe in passato) che per gli accertamenti:

- **divenuti definitivi** (es: acquiescenza o contenzioso non più impugnabile) quanto versato non è più ripetibile
- **ancora pendenti** (non "passati in giudicato") l'Agencia dovrà rinunciare al contenzioso

DETRAZIONE DEL 55% - RISPARMIO ENERGETICO

COMUNICAZIONE LAVORI CHE PROSEGUONO SU PIU' PERIODI

Il DL 185/2008 ha introdotto l'obbligo di monitoraggio per numerosi crediti di imposta ponendo il dubbio se l'obbligo di comunicare con apposita istanza telematica la presenza di lavori sostenuti nel 2009 e proseguiti nei periodi successivi fosse disposto a pena di decadenza.

La CM 21/2010 chiarisce che **l'omesso invio** della comunicazione:

⇒ **non è disposto a pena di decadenza** dalla detrazione

⇒ si applica la sola **sanzione da €. 258** a €. 2.065 (ex art. 11 c. 1 Dlgs 471/97)

PORTONCINO DI INGRESSO

Le novità normative in tema di risparmio energetico **equiparano le "porte" alle "finestre"** ai fini energetici (Dpr 59/2009). Pertanto la **sostituzione di un portoncino di ingresso** è agevolabile alle medesime condizioni.

DIVIETO CUMULO CON CONTRIBUTI PUBBLICI

Fino al 2008 le spese erano cumulabili con eventuali contributi pubblici (comunitari, regionali o comunali); la detrazione del 55% spettava sulla spesa al netto della quota coperta dal contributo

La CM n. 21/2010 chiarisce che, dal 2009, occorre optare liberamente per una sola agevolazione e che, a tal fine:

⇒ rileva **qualsiasi tipologia di contributo** pubblico: in **conto capitale**, in **conto interessi** ecc.

⇒ la **mera richiesta del contributo** non costituisce opzione e pertanto **non inibisce la detrazione** in Unico fintantoché non sia assegnato; al momento della assegnazione, tuttavia, se si è detratto la spesa in periodi precedenti:

- non si tratterà di "restituire" la detrazione con una tassazione separata a quadro RM
- ma di **dichiarazione "infedele"** da correggere con una dichiarazione integrativa a sfavore che, come noto, è ravvedibile solo entro il termine per l'invio dell'Unico dell'anno successivo (cd. "termine breve")

Il momento rilevante per l'assegnazione del contributo:

- per le persone fisiche e professionisti corrisponde alla data di accreditamento
- per le imprese corrisponde alla data di “ammissione” certificata dall’ente pubblico

ALTRI CHIARIMENTI

<p>COMUNICAZ. ALL'ENEA DI FINE LAVORI</p>	<p>Entro 90 gg dalla “fine lavori” va effettuata apposita comunicazione all’ENEA (DM 19/02/2007). Se i lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ prevedono un “collaudo”: il termine decorre dalla data di effettuazione del collaudo ⇒ non prevedono il “collaudo”: il termine può essere provato con altra documentazione emessa alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> • dal soggetto che ha eseguito i lavori • dal tecnico che compila la Scheda informativa. <p>Non è ammessa alcuna “autocertificazione” in tal senso del contribuente. In assenza di comunicazione la detrazione non spetta.</p>
<p>ERRORI NELLA COMUNICAZ.</p>	<p>Eventuali errori/incompletezze nella compilazione della comunicazione vanno corretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ con il reinvio integrale della comunicazione (concetto analogo alle “integrative” di Unico), costituita, come noto, da: <ul style="list-style-type: none"> • attestato/certificazione energetica (ove previsto) • scheda dei lavori ⇒ entro il termine dell’Unico relativo al periodo per il quale si fruisce della detrazione.
<p>DIVERGENZE CONTITOLARI TRA FATTURA E BONIFICO</p>	<p>Eventuali divergenze tra il soggetto</p> <ul style="list-style-type: none"> • indicato nella Scheda dei lavori • indicato nel bonifico o quello cui è intestato la fattura <p>comporta un errore “meramente formale” (non va corretto con una ulteriore comunicazione).</p>
<p>LEASING</p>	<p>I lavori possono essere eseguiti anche in locazione finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione spetta nei limiti del costo per la società di leasing (e non dei canoni addebitati) • non rileva il pagamento tramite bonifico (né da parte della società di leasing al fornitore, né da parte dell’utilizzatore alla società di leasing) • è sempre applicabile il principio di competenza, anche per le persone fisiche
<p>IMPIANTO DI RISCALDAM. CENTRALIZ.</p>	<p>Premesso che la detrazione del 55% (v. CM 36/2007):</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ per qualsiasi tipologia di intervento ad eccezione dei pannelli solari ⇒ non spetta per lavori su edifici privi di impianto di riscaldamento negli ambienti oggetto dell’intervento <p>nel caso di lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • su un edificio che presenta alcune unità sprovviste di impianto • la installazione di un impianto centralizzato di riscaldamento • attribuisce la detrazione limitatamente alla quota di superficie già servita dagli impianti preesistenti • sulla scorta delle tabelle millesimali riferite a tali unità.

NUOVI MINIMALI E MASSIMALI ENASARCO

Agli agenti e rappresentanti di commercio si applica una particolare contribuzione previdenziale obbligatoria:

⇒ **Enasarco**: si tratta della contribuzione ad un “fondo privato”

⇒ **IVS commercio**: in quanto l'Enasarco non prevede la cd. “esclusività” della contribuzione (a differenza delle Casse professionali).

L'Enasarco, a fronte della contribuzione in oggetto, assolve alla funzione di corrispondere:

- sia il trattamento di fine mandato (cd. FIRR)
- che un trattamento “pensionistico”

all'agente o ai suoi eredi.

BASE IMPONIBILE

Il contributo va applicato:

alle **somme dovute a qualsiasi titolo** all'agente/rappresentante in dipendenza del rapporto di agenzia:

- provvigioni
- rimborsi spese (spesso a titolo di rimborso di vitto/alloggio o per l'utilizzo dell'autovettura)
- premi di produzione
- indennità di mancato preavviso
- ecc.

Nota: beni concessi dal mandante ad uso aziendale (es.: **comodato dell'autovettura**) non configurano “reddito in natura” e pertanto non sono soggetti neppure ad Enasarco (RM 156/03).

Criterio di determinazione: si applica il **principio “di competenza”** (e non “di cassa”).

Nota: pertanto è dovuto al momento della **sottoscrizione del contratto tra il mandante ed il suo cliente** (RM 115/05).

AMBITO SOGGETTIVO

Il contributo è dovuto dagli agenti in forma di:

- a) impresa individuale
- b) società di persone

Sns/Sas: in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili (soci di snc e accomandatari) il contributo:

- è **dovuto per ciascuno di essi**
- è **suddiviso tra tali soci in base quote di partecipazione agli utili** previste dall'atto costitutivo (in mancanza i contributi sono ripartiti in misura paritetica).

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

Rimane inalterata al 13,50% per l'intero biennio 2010-2011:

- 50% (pari a **6,75%**): **a carico dell'Agente** (trattenuta)
- 50% (pari a **6,75%**): **a carico del Mandante**.

MINIMALI E MASSIMALI

MINIMALI (LIMITE DI CONTRIBUTI)	Plurimandatari	Monomandatari
A decorrere dal 01/01/2010	396,00 €	789,00 €
Fino al 31/12/2009	381,00 €	759,00 €

Note:

Eccedenza di contributo: l'eventuale maggior importo del minimale da versare rispetto al contributo calcolato è a totale carico della ditta preponente

Frazionabilità: a differenza dei massimali, viene prevista la frazionabilità per trimestri, con i seguenti principi:

- a) produttività:** il minimale di contribuzione è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell'anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi (e cioè se almeno in un trimestre sono maturate provvigioni) dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- b) frazionabilità:** in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempreché in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, stante il principio di produttività. Il contributo minimo non è quindi dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo.

MASSIMALI (LIMITE DI IMPONIBILE)	Plurimandatari	Monomandatari
A decorrere dal 01/01/2010	15.810,00 €	27.667,00 €
Fino al 31/12/2009	15.202,00 €	26.603,00 €

Note:

Snc/Sas: minimale e massimale si intendono riferiti alla società e non ai singoli soci; pertanto il contributo deve essere ripartito tra i soci in funzione delle loro quote di partecipazione.

Importi versati erroneamente: possono essere richiesti in restituzione alla Fondazione utilizzando l'apposito modello cartaceo C/3002.

Compensazione: non è consentita la compensazione tra eventuali importi chiesti a rimborso e quanto deve essere versato dalla ditta preponente.

DITTE INDIVIDUALI - SNC/SAS		Provvigioni	Contributo
MINIMALE	Monomandatario	€ 5.844,44	€ 789,00
	Plurimandatario	€ 2.933,33	€ 396,00
MASSIMALE	Monomandatario	€ 27.667,00	€ 3.735,00
	Plurimandatario	€ 15.810,00	€ 2.134,00

VERSAMENTI e DISTINTA

SCADENZE: il contributo è versato entro il giorno 20 del 2° mese successivo al trimestre di competenza:

Periodo di maturazione	Trimestre
1° trimestre	20 maggio
2° trimestre	20 agosto
3° trimestre	20 novembre
4° trimestre	20 febbraio dell'anno successivo

Festivi: i versamenti scadenti di sabato/domenica sono differiti al primo giorno non festivo successivo.

MODALITÀ: va effettuato:

- mediante **addebito automatico sul c/c bancario della casa mandante tramite procedura RID (Rapporti Interbancari Diretti).**
- per usufruire dell'addebito automatico è necessaria la sottoscrizione permanente di addebito sul proprio c/c bancario; l'operazione è svolta on-line sul sito Internet della Fondazione.

DISTINTA TELEMATICA: il versamento dei contributi dovuti:

- va preceduto **dall'invio di un'apposita distinta** (con il dettaglio degli importi dovuti per singolo agente)
- da effettuarsi esclusivamente con modalità telematica (tramite il sito: www.enasarco.it).

Per procedervi la casa mandante deve registrarsi e richiedere l'abilitazione ai servizi telematici.

CASISTICA

Un Agente riporti le seguenti provvigioni.

MASSIMALE

Esempio1: Agente con "patto di esclusiva" (monomandatario)

Trim.	Provvigione Maturata	Contributo	Note
1	18.000,00	2.430,00	$18.000,00 * 13,50\% = 2.430,00$
2	10.000,00	1.305,00	In questo trimestre, il massimale mono (€ 27.667,00) viene superato, quindi la provvigione soggetta a contributo non è l'intero importo di 10.000,00 Euro, ma solo la parte che manca per arrivare al massimale considerando anche le provvigioni dei trimestri precedenti, ovvero: $27.667,00 - 18.000,00 = € 9.667,00$ e il relativo contributo è: $9.667,00 * 13,50\% = € 1.305,00$
3	Qualunque	-	massimale <i>mono</i> già raggiunto
4	Qualunque	-	massimale <i>mono</i> già raggiunto
Totale		3.735,00	

Esempio2: Agente senza "patto di esclusiva" (plurimandatario, anche se di fatto ha 1 solo mandante)

Trim.	Provvigione Maturata	Contributo	Note
1	16.000,00	2.134,00	la provvigione maturata supera quella massima (€ 15.810,00), occorre pertanto versare il contributo dovuto a tale provvigione massima: $15.810,00 * 13,50\% = € 2.134,00$

2	Qualunque	-	massimale <i>pluri</i> già raggiunto
3	Qualunque	-	massimale <i>pluri</i> già raggiunto
4	Qualunque	-	massimale <i>pluri</i> già raggiunto

Totale 2.134,00

Poichè il massimale non è frazionabile, il "tetto" provvigionale annuo non varia anche nel caso in cui il rapporto di agenzia inizi o termini nel corso dell'anno.

MIMIMALE

Esempio3: Agente con "patto di esclusiva" (monomandatario)

Trim.	Provvigione Maturata	Contributo	Integraz. c/ditta	Note
1	-	-	-	Rapporto improduttivo = minimale non dovuto
2	250,00	394,5	360,75	Il contributo teorico è di: $250,00 * 13,50\% = €. 33,75$ Tale contributo è inferiore al minimale mono (€. $789,00/4 = €. 197,25$ a trimestre): è pertanto dovuta l'integrazione al minimale (a totale carico della ditta). Va versato inoltre anche il minimale del primo trimestre (sempre pari a €. 197,25) In definitiva il versamento è pari a €. 394,50 (cioè €. $197,25 * 2$). L'integrazione versata (per un eventuale recupero nei trimestri successivi) è pari a: $394,50 - 33,75 = €. 360,75$
3	-	197,25	197,25	Anche se il rapporto è improduttivo, va comunque versato il minimale trimestrale.
4	-	197,25	197,25	Va versato comunque il minimale trimestrale per raggiungere il minimale annuale monomandatario pari a €. 789,00.

Totale 789,00

Esempio4: Agente con "patto di esclusiva" (monomandatario) con recupero della integrazione c/ditta.

Trim.	Provvigione Maturata	Contributo	Integraz. c/ditta	Note
1	400,00	197,25	143,25	Il contributo teorico è: $400,00 * 13,5\% = €. 54,00$ Va quindi effettuata l'integrazione al minimale mono (€. 197,25 a trimestre). L'importo dell'integrazione (a totale carico della preponente) è: $197,25 - 54,00 = €. 143,25$ Questo importo potrà essere eventualmente recuperato i trimestri successivi.
2	450,00	197,25	136,50	Il contributo teorico è: $450,00 * 13,5\% = €. 60,75$ Va quindi effettuata l'integrazione al minimale mono (€. 197,25 a trimestre). L'importo dell'integrazione (a totale carico della preponente) è: $197,25 - 60,75 = €. 136,50$ L'importo da recuperare diventa $143,25 + 136,50 = €. 279,75$
3	5.000,00	426,25	-	L'importo teorico è: $5.000,00 * 13,50\% = €. 675,00$ Tale importo supera il minimale trimestrale (€. 197,25), ed è possibile effettuare il recupero dell'integrazione effettuata nei trimestri precedenti: $675,00 - 143,25 - 136,50 = €. 395,25$ (sempre superiore al minimale trimestrale)
4	850,00	114,75	-	Il contributo teorico è: $850,00 * 13,50\% = €. 114,75$ E' superiore al minimale, ed il recupero dell'integrazione è stato completato, quindi il contributo va versato integralmente.

Totale 935,50

SCADENZIARIO - PRINCIPALI SCADENZE DI MAGGIO 2010

Lunedì 17 maggio	
RITENUTE	<p>Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente (cod. trib. 1001) e assimilati (cod. trib. 1004) del mese precedente</p> <p>Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo (cod. trib. 1040) ed agli agenti e rappresentanti (cod. trib. 1038)</p> <p>Condomini: versamento ritenute del 4% per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF)</p> <p>Associati in partecipazione: versamento delle ritenute relative agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030) se l'ammontare dell'apporto non supera il 25% del PN dell'associante</p>
IVA - liquidazione	<p>Liquidazione mensile: liquidazione e versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al mese precedente</p> <p>Liquidazione trimestrale: liquidazione e versamento dell'imposta eventualmente a debito relativa al primo trimestre (gennaio – marzo) maggiorata dell'1% a titolo di interessi (non applicabile ai regimi trimestrali speciali)</p>
IVA	Corrispettivi grande distribuzione: invio telematico dei corrispettivi relativi al mese precedente
IVA - DICHIARAZIONI D'INTENTO	Invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente
INTRATTENIMENTI	Versamento imposta: versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte, in maniera continuativa, nel mese precedente
PREVIDENZA	<p>Gestione separata Inps: versamento da parte dei committenti e degli associanti del contributo previdenziale sui compensi corrisposti nel mese precedente</p> <p>Contributi Inps / Enpals mensili: versamento all'INPS da parte dei datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente</p> <p>Contributi IVS artigiani/commercianti: versamento all'INPS della prima rata dei contributi fissi IVS sul minimale 2010 da parte di soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti.</p>

Giovedì 20 maggio 2010	
ENASARCO	Versamento contributi Enasarco relativi al primo trimestre 2010 da parte delle case mandanti

Martedì 25 maggio 2010	
INTRASTAT	Mensili: presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi e degli acquisti di beni/servizi ricevuti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione relativi al mese precedente

Lunedì 31 maggio 2010	
730	<p>Consegna 730 al CAF/professionista abilitato: consegna da parte dei dipendenti/pensionati del Modello 730/2010 e della busta contenente il Mod. 730-1 per la destinazione dell'otto e del cinque per mille, con ritiro della relativa ricevuta mod. 730-2</p> <p>Consegna 730 e 730-3 in assistenza fiscale diretta: consegna al dipendente/pensionato del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3 da parte del datore di lavoro/ente pensionistico che presta assistenza fiscale direttamente.</p>
PREVIDENZA	Inps dipendenti: invio, per via telematica, del modello UNI-EMENS, che contiene i dati contributivi e retributivi relativi al mese precedente